



IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Il giorno 05-02-2025 in Torino si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott. "

Presidente
Giudice relatore

"
"

Esperto
Esperto

con la partecipazione del Dott. Sost. Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Torino, per deliberare sulla domanda di:

- Affidamento al Servizio Sociale (Art. 47 O.P.)

presentata da nato a (Prov.) (ITALIA) il
residente in - , - domiciliato in TORINO, Elett. DOM. C/O AVV. CLAUDIO STRATA
DEL FORO DI TORINO - DI FID. - ,
Difeso dall'avv.to di fiducia Claudio Strata del foro di Torino;

condannato con Sentenza N. Reg. Gen., emessa in data da Gip Presso
il Tribunale Ordinario di TORINO, definitiva il 09-10-2017, assorbita nel provvedimento di
cumulo 18/5/2018 P.M. Tribunale Torino + sentenza 27/10/2020 Corte Appello Torino, per i
seguenti reati:

- Reato 1: Art 216 n.1 R.D. del 1942 n.267 data consumazione: 08-10-2009 - luogo:
TORINO, Art. 216 n.2 R.D. del 1942 n.267, Art. 219 R.D. del 1942 n.267, Art. 223
R.D. del 1942 n.267

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante
del P.M., all'interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della
trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (conformi) del rappresentante del P.G. dr. I e del difensore;

RILEVATO che il P.M. competente ha sospeso l'emissione dell'ordine di esecuzione ed ha
investito questo Tribunale della decisione sul merito;
RITENUTO, con il conforto della giurisprudenza del Supremo Collegio, che "l'art. 47, 2° comma
l. 26 luglio 1975 n. 354, come sostituito dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986 n. 663, nel disporre che
l'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo solo quando si possa «ritenere» che il
provvedimento «anche attraverso le prescrizioni di cui al 5° comma, contribuisca alla
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati»,
esclude implicitamente la configurabilità della presunzione che il beneficio in questione sia in

ogni caso lo strumento idoneo al conseguimento di detti obiettivi, lasciando piuttosto intendere che occorra, al contrario, la dimostrazione, di volta in volta, della esistenza di elementi positivi atti a far ragionevolmente ritenere che l'istituto possa trovare proficua applicazione, in funzione delle finalità ad esso espressamente attribuite dal legislatore (Cass., sez. I, 11 maggio 1992);

CONSIDERATO che, pertanto, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale non deve ritenersi concedibile sulla base di una generale presunzione di meritevolezza, salva la concreta e specifica individuazione di elementi ostativi nel singolo caso concreto, bensì, al contrario, può concedersi solo nei casi in cui, alla luce della penetrante ed approfondita istruttoria compiuta, possa ritenersi ragionevolmente accertato che il soggetto non è socialmente pericoloso o, comunque, è portatore di una pericolosità sociale ridotta e adeguatamente contenibile attraverso l'imposizione delle prescrizioni correlate al beneficio di cui si discute;

RILEVATO che un tale quadro favorevole appare delinearsi nella fattispecie presente, tenuto conto della condotta mantenuta in carcere e in libertà, dei precedenti penali e di sorveglianza, della personalità e pericolosità sociale per come emergenti dalle note in atti, nonché della disponibilità, da parte del condannato, di adeguati supporti, logistici, affettivi e lavorativi all'esterno dell'istituto penitenziario;

RITENUTO, di conseguenza, che sussistano le condizioni per disporre l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato, in quanto tale misura appare ragionevolmente idonea a contrastare il pericolo di sua recidiva e a sostenerne il suo percorso di reinserimento sociale;

RILEVATO che il condannato rafforzerà auspicabilmente il suo proposito di emenda nella considerazione che, in caso di violazioni, il beneficio potrà essere immediatamente sospeso, revocato e la pena inflitta (eventualmente, anche interamente) scontata in carcere;

RITENUTO, di conseguenza, che la l'entità del rischio connessa alla presente concessione non supera la quota fisiologica ed ineliminabile inerente un istituto che ha la funzione di messa alla prova;

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 666, 678 c.p.p.; 47 O.P.; artt. 2, 5 e 7, d.lgs. 38/2016; decisione quadro 2008/947/GAI;

CONCEDE a _____ l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di cui in epigrafe, nell'osservanza delle prescrizioni.

INDICA che l'esecuzione della misura alternativa in SPAGNA è subordinata al riconoscimento della presente ordinanza dall'Autorità Giudiziaria del Paese di destinazione competente per materia e per territorio.

INTIMA al condannato a presentarsi al servizio sociale del luogo di destinazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento straniero di riconoscimento della presente ordinanza.

ORDINA che la presente ordinanza venga trasmessa al P.M.Torino (secondo il dettato dell'art. 5 d.lgs. 38/2016; il P.M. dopo avere emesso il certificato di cui all'allegato 1 del d.l. cit. trasmetterà l'ordinanza al Ministero della Giustizia a norma degli artt. 2, comma 2, e 7 d.l. cit.).

IMPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1) l'affidato in prova prenderà e manterrà domicilio in _____ 29631 (MALAGA), e non modificherà tale domicilio senza previa autorizzazione dell'Ufficio **straniero** competente, nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova;
- 2) l'affidato manterrà assidui contatti con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, secondo le indicazioni fornite dall'assistente sociale incaricato di affiancarlo nell'opera di adattamento alla

vita sociale; l'affidato riferirà all'UEPE circa ogni aspetto della propria vita determinante per la corretta conduzione della misura alternativa;

3) l'affidato non potrà lasciare il territorio della **Città di destinazione**;

4) l'affidato dovrà seriamente adoperarsi, mettendo anche a profitto gli interventi di sostegno, per reperire e svolgere attività lavorativa e trarre comunque i mezzi di sostentamento da attività lecite e verificabili;

5) l'affidato dovrà trattenersi al domicilio sopra indicato tra le ore 22.00 di ciascun giorno e le ore 07.00 del giorno successivo, collaborando con le Forze dell'Ordine e l'U.E.P.E. per garantire la propria reperibilità, adottando tutte le misure imposte dalla ordinaria diligenza e zelante scrupolo (esemplificativamente, mantenendo in esercizio i campanelli e citofoni, evitando di assumere sonniferi o, in caso di prescrizione medica, assumendo iniziative volte a consentire, comunque i controlli, ecc.);

6) l'affidato dovrà adoperarsi per risarcire il danno eventualmente patito dalle persone offese dal reato, a pena di revoca del beneficio, e dovrà pagare le pene pecuniarie e le spese di giustizia, anche inerenti procedimenti penali diversi da quello cui si riferisce la pena oggi in esecuzione;

7) l'affidato si asterrà dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di sostanze alcoliche, manterrà buona condotta evitando di frequentare pregiudicati, locali da questi frequentati e case da gioco e non porterà con sé armi o strumenti atti ad offendere;

8) l'affidato serberà buona condotta e non darà adito a rilievi;

9) l'affidato porterà sempre con sé copia del presente provvedimento e la esibirà spontaneamente alle forze di Polizia in occasione di qualsiasi controllo cui sarà assoggettato;

AVVERTE che, in caso di violazione di legge o delle prescrizioni impartitegli, l'ammissione al beneficio dell'affidamento in prova sarà immediatamente sospesa e, indi, revocata, con il conseguente assoggettamento dell'affidato all'espiazione della pena in carcere.

che le deroghe alle prescrizioni dovranno essere autorizzate all'Autorità Giudiziaria spagnola competente per l'esecuzione

Così determinate le prescrizioni delega servizio sociale straniero a raccogliere la sottoscrizione dell'affidando.

Così deciso in Torino, 5/2/2025

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(dr.)

